



TRIBUNALE DI CATANIA

Sesta Sezione civile

ORDINANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Il Giudice dell'esecuzione Francesco Lentano
nel procedimento di espropriazione forzata promosso da ██████████ nei confronti
di ██████████;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/6/2021;
precisato che lo scioglimento tardivo è dovuto al carico di lavoro del magistrato ed
alla particolare complessità della questione, su cui non si rinvencono precedenti in
termini, osserva quanto segue.

§ 1. Premessa in fatto.

Dopo il deposito della istanza di vendita e della documentazione ipocatastale, con
decreto del 12/11/2020 lo scrivente nominò esperto stimatore ai sensi dell'art. 569 I
comma c.p.c., con riserva di fissare l'udienza di determinazione delle modalità di
vendita all'esito del deposito della relazione di stima.

Il 12/3/2021, in un momento in cui la relazione ancora non era stata depositata,
l'esecutato depositò istanza di conversione del pignoramento, accompagnata dal
versamento di una somma pari al sesto del precettato e delle spese.

Prima ancora che l'istanza si rendesse visibile nel fascicolo telematico, in data
13/3/2021 fu depositata la relazione di stima.

Il 16/3/2021 lo scrivente emise decreto di fissazione della udienza di determinazione
delle modalità di vendita.

Il 26/3/2021, resasi visibile l'istanza di conversione, emise un nuovo decreto per
confermare la data di comparizione; precisare che a detta udienza sarebbe stata
determinata la somma da sostituire al bene pignorato; invitare il creditore a
depositare dichiarazione di credito e nota spese.

Il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di separazione personale dei coniugi,
che pone a carico del ██████████ il versamento della somma di € 500 a favore della ██████████
oltre ad ulteriori contribuzioni.

Nel precetto, datato 13/6/2019, è richiesta la somma complessiva di € 16.368,26
incluse spese ed accessori.

Nella dichiarazione di credito resa ai fini della conversione del pignoramento è
invece richiesta anche l'ulteriore somma di € 11.500 per ratei successivi al precetto
(7 mesi per il 2019, 12 per il 2020, 4 per il 2021) e la somma di € 12.000 per ratei
maturandi nelle more della conversione, richiesta in forma rateale.



La dichiarazione di credito così formulata (che porta ovviamente il totale ad una somma significativamente più elevata del precettato) è stata contestata dall'esecutato sotto il profilo del mancato deposito della nota prevista dall'art. 569 c.p.c. novellato.

Il creditore ha insistito nella dichiarazione di credito e, comunque, pochi giorni prima della udienza, ha anche depositato atto di intervento in relazione ai ratei in questione.

§ 2. In diritto.

Il credito vantato dalla precedente è di natura periodica.

Per crediti del genere, è stato affermato, da Cass. 22645/2012, il seguente principio di diritto: "Per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione".

Di per sé, dunque, l'indicazione, nella nota di credito, dei ratei successivi a quelli intimati in precetto, sarebbe del tutto lecita.

La questione si complica, sotto il profilo giuridico, a seguito della modifica dell'art. 569 c.p.c.

Secondo il testo vigente della disposizione a, il giudice dell'esecuzione nomina l'esperto e fissa l'udienza per la comparizione delle parti. Inoltre, "Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive".

La disposizione non è di chiara lettura. Essa sembra voler agevolare il debitore, imponendo al creditore un onere di cui mal si comprende lo scopo, dato che il creditore ha già intimato il precetto e non avrebbe motivo di redigere un nuovo atto, per giunta sottoscritto personalmente dalla parte e notificato all'esecutato, in cui indica il credito residuo e le spese.

In ogni caso, il primo criterio ermeneutico è quello letterale, e non vi è dubbio che l'onere di depositare l'atto, quale che ne sia lo scopo, sussiste.

Nel caso di specie l'atto non è stato depositato e certamente non è attraverso un intervento, nella specie svolto a ridosso dell'udienza e dopo che la questione era già stata sollevata, che si può aggirare l'obbligo.

Si può ammettere anche che la "sanzione" per il mancato deposito sia appunto



quella prevista dalla norma, e cioè che il credito resta cristallizzato nei limiti del precettato.

Tuttavia, pur ammettendo (sia pure in forma dubitativa, vista la mancanza di consolidati orientamenti dottrinari e giurisprudenziali) che tale sia la conseguenza del mancato deposito dell'atto, ritiene lo scrivente che, nel caso di specie, e per le peculiarità di esso, non possa essere applicata una simile "sanzione".

In primo luogo, il creditore non è stato messo in condizione di depositare l'atto.

Lo scrivente, infatti, come si è evidenziato al paragrafo precedente, ha fissato l'udienza di determinazione delle modalità di vendita non contestualmente alla nomina dell'esperto, ma al deposito della relazione.

Il decreto di fissazione della udienza è stato comunicato al creditore il 16/3/2021; l'udienza era prevista per il 21/4/2021; dunque il creditore, per rispettare il termine previsto dalla norma, avrebbe dovuto depositare l'atto di precisazione del credito non oltre il 22/3/2021.

Ma, a quella data, l'esecutato aveva già depositato istanza di conversione del pignoramento.

Se la sanzione per il mancato deposito dell'atto previsto dal nuovo art. 569 c.p.c., è che, ai fini della conversione del pignoramento, la somma dovuta al creditore resta limitata al precettato, è evidente che un tale meccanismo non può operare quando, alla data in cui dovrebbe depositarsi l'atto, la istanza di conversione sia già stata depositata.

Infatti, una volta depositata l'istanza di conversione, i poteri del giudice sono delimitati dall'art. 495 c.p.c., che prevede l'audizione delle parti al fine di determinare la somma da sostituire ai beni pignorati; a tal fine è necessario e indispensabile che il creditore depositi una dichiarazione di credito e dunque l'atto previsto dall'art. 569 non avrebbe più alcuna ragione di essere.

In altri termini, per il momento in cui la conversione è stata chiesta nella presente procedura, il momento processuale di cristallizzazione del credito secondo il meccanismo previsto dal nuovo art. 569 c.p.c., non ha potuto operare, poiché la conversione è stata chiesta prima ancora che maturassero i termini per il creditore per depositare l'atto; e cioè prima ancora che fosse fissata l'udienza in vista della quale l'atto va depositato.

Oltre a ciò, vi è un'altra considerazione da fare.

Si è detto che la sanzione per il mancato deposito dell'atto è, letteralmente, che "il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive".

Ma nel caso in cui il credito, di natura alimentare, abbia natura periodica, non vi è alcuna ragione di ritenere che il mancato deposito dell'atto ex art. 569 abbia conseguenze sui ratei successivi, che restano sempre dovuti.

Conteggiare i ratei maturati sulla base del medesimo titoli, infatti, non significa affatto mettere in discussione il "credito" portato nell'atto di precetto. E ciò per la semplice ragione che un precetto vale come intimazione di pagamento delle somme



dovute in base ad un titolo; e dunque, quando si tratti di somme dovute in futuro, il precetto ha valore anche per i ratei a scadere (e ciò anche quando, come nel caso di specie, il precetto non contenga *espressamente* un avvertimento in tal senso).

Ne consegue che, a ben vedere, il principio affermato da Cass. 22645/2012 non interferisce con la nuova formulazione dell'art. 569 c.p.c., dal momento che il riconoscimento di ratei successivi rispetto a quelli precettati, non attiene ad una modifica del credito precettato, ma attiene alla fisiologia di un credito periodico, che non resta cristallizzato nel precetto, protendendosi potenzialmente all'infinito.

Alla luce di ciò, restano dovuti, indipendentemente dallo svolto (ed inutile) intervento, tutti i ratei sin ora maturati.

Non può invece tenersi conto dei ratei che matureranno nel corso della procedura. Fermo infatti quanto si è detto sulla proiezione in futuro della intimazione contenuta nel precetto, resta il fatto che la ordinanza di determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato deve necessariamente cristallizzare il dovuto ad un dato momento.

Poiché infatti l'ordinanza può essere opposta ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni, ove essa includesse anche i ratei a scadere, l'esecutato che decidesse di pagare spontaneamente detti ratei oltre a quanto previsto nella rateazione dell'ordinanza di conversione, non disporrebbe di alcuno strumento di tutela per far valere l'avvenuto pagamento e la conseguente sopravvenuta ingiustizia della ordinanza.

§ 3. Determinazione del credito.

Poiché l'esecutato ha contestato i ratei sopravvenuti ma non l'intera dichiarazione di credito, si può seguire quest'ultima, aggiornandola alla luce degli interessi e dei ratei maturati sino ad oggi anche a causa del ritardo nello scioglimento della riserva.

La residua somma portata dall'atto di precetto, considerato il versamento stragiudiziale di € 2.000 effettuato il 29/12/2020, è pari ad € **14.368,26**

Gli interessi sulla sorte capitale precettata (€ 16.000,00) dal 2/1/2016 al 2016 al 29/12/2020 ammontano ad € **231,89**.

Gli Interessi sulla sorte residua (€ 14.000,00) dal 29/12/2020 ad oggi sono pari ad € € **1,23**.

Le mensilità maturate successivamente al precetto, da giugno 2019 a novembre 2021, ammontano ad € **15.000**.

Le spese legali liquidate con la sentenza di opposizione a precetto n. 869/2016, azionata con intervento, ammontano ad € **1.415,20**.

I compensi per la presente esecuzione si liquidano in € 1.645 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e così € **2.400,25**.

Le spese vive della presente procedura ammontano ad € 278,00 per C.U. ed € 1.430,46 liquidate in acconto all'esperto stimatore (con riserva di integrare la liquidazione a saldo all'esito del versamento delle rate), e così in totale € **1.708**.

Il dovuto, pari ad € **35.124,83**, può essere versato in 48 rate mensili, tenendo conto delle condizioni di difficoltà del debitore come esposte all'udienza, e della emergenza sanitaria in corso.



P. Q. M.

determina in € 35.124,83 la somma complessivamente dovuta da [REDACTED] a [REDACTED] in relazione ai titoli posti a fondamento della presente procedura;
dispone che la somma residua (detratti € 2.500 versati a titolo di sesto), pari ad € 32.624,83, sia versata in 48 rate mensili di € 680 ciascuna, oltre interessi scalari da maturare sulle singole rate, da versare sul libretto della procedura, la prima entro il 30/11/2021 e poi via via entro l'ultimo giorno di ciascun mese; con riserva di integrare il dovuto con la liquidazione a saldo dei compensi dovuti all'esperto stimatore;
ammette la sostituzione dei beni pignorati con detta somma;
mantiene il vincolo sugli immobili pignorati sino all'integrale pagamento delle somme;
avverte il debitore che il mancato o ritardato versamento comporta l'acquisizione ai beni pignorati delle somme già versate, nonché la vendita dei beni pignorati;
rinvia, per una prima verifica di quanto sopra, all'udienza del **17/1/2022 h. 12,00** **(orario fissato al fine di evitare assembramenti in udienza e pertanto da considerare vincolante).**

Si comunichi.

Catania, 6/11/2021

IL GIUDICE
Francesco Lentano



